

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 25

Adunanza 3 luglio 2007

OGGETTO: PROGETTO DI RINNOVO E AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA IN LOCALITÀ CASCINA TALPONE, COMUNE DI CAMBIANO (TO).

PROPONENTE: DITTA FORNACE LATERIZI CARENA S.P.A.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 12, L.R. 40/98. GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

Protocollo: 747 – 706048/2007

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore CINZIA CONDELLO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Piras.

Premesso che:

- In data 26 settembre 2006 la società Fornace Laterizi Carena s.p.a., con sede in Cambiano in via Camporelle n. 50 Partita IVA: 00474400017, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., relativamente al "Progetto di rinnovo e ampliamento dell'attività estrattiva in località Cascina Talpone", Comune di Cambiano (TO).
- Il progetto in esame rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato A2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "cave di versante di sabbie silicee e di gessi, che non richiedono l'uso esclusivo di esplosivo, e di argille, con più di 350.000 m³ di materiale complessivamente estratto o superficie interessata superiore a 5 ettari. Cave di monte e di culmine, che richiedono l'uso sistematico di esplosivo, con più di 500.000 m³ di materiale complessivamente estratto o superficie interessata superiore a 10 ettari".

- Contestualmente la società ha provveduto al deposito degli elaborati relativi al progetto e allo studio di impatto ambientale di cui all'art. 12, c.2, lettera a), l.r. 40/1998, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", ed agli ulteriori adempimenti prescritti all' art.12, determinando così l'avvio del procedimento.
- L'avviso di avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale N. 40 del 05/10/2006.
- Il progetto é rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Il progetto prevede il rinnovo e l'ampliamento di una cava per estrazione di argilla destinata alla produzione di laterizi per l'edilizia; si prevede che i materiali estratti dalla cava vengano avviati agli impianti per la lavorazione e produzione di laterizi di proprietà della stessa ditta istante e localizzati nel medesimo sito di estrazione.
- L'area oggetto di studio è ubicata nella porzione nord orientale del territorio comunale di Cambiano, in località C.na Talpone, a poco meno di 1 Km in direzione nord-est dal concentrico. L'area estrattiva oggetto della richiesta di ampliamento è invece delimitata a nord, est ed ovest da campi coltivati non di proprietà del richiedente, mentre a sud coincide con il limite settentrionale dell'area attualmente interessata dall'attività estrattiva, e per la quale viene richiesto il rinnovo dell'autorizzazione. Il settore orientale è caratterizzato da un piazzale posto ad una quota compresa tra 243.00 metri e 245.00 metri s.l.m. Il settore centrale, già in parte interessato da inerbimenti ed impianti arboreoarbustivi, è caratterizzato da un piazzale posto ad una quota di circa 245.00 metri s.l.m. Il settore occidentale è caratterizzato dalla presenza di piani di coltivazione posti a quote differenti; in particolare la porzione ad est, ospita la strada di accesso all'intero settore ed è compresa tra i 245.00 metri s.l.m a valle e i 261.00 metri s.l.m a monte, mentre la porzione ad ovest è caratterizzata da tre ordini di gradoni le cui quote medie sono rispettivamente di 249.00 metri, 253.00 metri e 255.00 metri s.l.m.
- L'istruttoria è stata condotta dal gruppo di lavoro individuato all'interno dell'Organo Tecnico provinciale, istituito con deliberazione G. P. n. 63-65326 14/04/1999 e s.m.i.
- L'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA.
- E' stata attivata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/98 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, alla quale sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della legge regionale stessa; la prima seduta si è svolta in data 3/11/2006 presso la sede dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, Torino;
- Il proponente è stato invitato a partecipare alla conferenza di servizi sopra citata nel cui ambito ha fornito opportuni chiarimenti in merito al progetto.
- In data 24/11/06 è stato eseguito un sopralluogo sull'area in esame, al fine di acquisire ulteriori informazioni istruttorie.
- Il proponente è stato invitato a partecipare alle riunioni della Conferenza dei Servizi.
- Dall'esame della documentazione presentata, da quanto emerso dagli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, nonché a seguito del sopralluogo istruttorio, ai fini del completamento dell'istruttoria, questa Provincia ha provveduto a comunicare al proponente l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria con nota prot. 53188/LC4/IB del 14/12/2006.
- In data 02/04/2007 ns. prot. 378288, il proponente ha provveduto alla presentazione delle integrazioni richieste pertanto è stata riavviata la procedura.
- in data 02/05/2007 si è svolta la Conferenza dei Servizi conclusiva;

Rilevato che:

- Nel Piano Regolatore Generale Comunale di Cambiano (adottato con deliberazione C.C. n° 49 del 18/12/1992 ed approvato con D.G.R. n°59-46210 del 29/05/1995) l'area in

oggetto ricade in un settore di territorio già delimitato come “Perimetro dell’area di utilizzazione della Fornace Carena”.

- Per quanto riguarda la collocazione dell’attività in oggetto rispetto al Documento Di Programmazione Delle Attività Estrattive – Terzo Stralcio redatto dalla Regione Piemonte, nelle norme di indirizzo, l’area in oggetto è inserita all’interno dell’ambito geogiacimentologico torinese e del bacino estrattivo dell’altopiano di Poirino.
- L’area estrattiva oggetto della richiesta di ampliamento non è assoggettata ad alcun vincolo territoriale-ambientale. Relativamente all’area estrattiva oggetto della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione, essa rientra solo marginalmente all’interno dell’area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici del Comune di Cambiano (fascia di rispetto di raggio 200 m) ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°236 e s.m.i. e del D. Lgs 11 maggio 1999, n ° 152, che precisano che nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento di attività potenzialmente pericolose tra cui “l’apertura di cave che possono essere in connessione con la falda”.
- I suoli interessati dal progetto sono classificati in parte di II^a classe di capacità di uso (IPLA).
- Il piano dei lavori prevede una suddivisione delle aree da coltivare nell’arco dei 10 anni di autorizzazione, ed in particolare per i primi 5 anni si procederà al completo sfruttamento della porzione più meridionale dell’area da coltivare, comprendente sia aree per le quali si richiede il rinnovo dell’autorizzazione sia aree di nuova espansione, e solo i successivi 5 anni si procederà alla coltivazione della porzione più settentrionale che interesserà esclusivamente aree di nuova espansione.
- La fornace Laterizi Carena ha da tempo sostituito i tradizionali metodi di coltivazione con l’introduzione di due mezzi motorscraper. Tali mezzi sono in grado di eseguire un’escavazione senza generare fronti di scavo sub-verticali, ma asportando l’argilla per successive passate orizzontali di limitato spessore. Mediante progressivi abbassamenti della quota del piano di coltivazione di aree differenti è quindi possibile estrarre materiale avente proprietà diverse in funzione della profondità di prelievo.
- Le Caratteristiche dimensionali dell'intervento sono le seguenti:

Superficie catastale (m ²)	Circa 3 ettari
Superficie interessata da attività estrattiva (m ²)	68.273
Volume totale estratto (10 anni) (m ³)	729.450
Volume utile destinato agli impianti (10 anni) (m ³)	681.763
Volume di terreno vegetale da rimuovere (m ³)	19.500

- Gli interventi di rivegetazione preventivati nel progetto di recupero ambientale, a vocazione naturalistica, saranno inoltre realizzati man mano che si verranno a creare delle superfici disponibili a morfologia definitiva; tale tempestività ostacolerà la vegetazione pioniera e infestante nella colonizzazione spontanea.
- Nel complesso le tipologie vegetazionali di nuova realizzazione previste e le relative superfici interessate sono:
 - praterie: riporto di terreno vegetale, inerbimento e piantumazione di alberi e arbusti.
 - praterie con macchie arbustive: riporto di terreno vegetale, inerbimento e piantumazione di arbusti (*Crataegus monogyna*, *Berberis vulgaris*, *Corylus avellana*, *Euonymus europaeus*).
 - aree boscate a vegetazione mesofila: riporto di terreno vegetale, inerbimento e piantumazione di alberi e arbusti (*Quercus robur*, *Fraxinus excelsior*, *Ulmus campestris*, *Carpinus betulus*).
 - aree arbustate su scarpate: riporto di terreno vegetale, inerbimento e piantumazione di arbusti (*Crataegus monogyna*, *Berberis vulgaris*, *Corylus avellana*, *Euonymus europaeus*).

- siepi-filari (*Salix viminalis*, *Morus alba*, *Crataegus monogyna*, *Berberis vulgaris*, *Prunus spinosa*, *Cornus sanguinea*, *Corylus avellana*, *Rosa canina*).
- Tutti gli interventi saranno realizzati utilizzando la vegetazione autoctona tipica delle diverse formazioni vegetali in progetto, secondo modalità di impianto di tipo naturalistico, con un impiego previsto di circa 3.040 alberi, 4.300 arbusti e 2.740 chilogrammi di semi di specie erbacee.
- Nella versione progettuale presentata con gli elaborati integrativi viene modificata la configurazione delle scarpate prevedendo di posizionare, oltre alla canaletta in testa, due livelli intermedi di canalette per lo scolo delle acque meteoriche, al fine di evitare erosioni in occasione dei massimi apporti. Le acque che insistono sul piazzale di lavorazione verranno convogliate in un unico collettore che condurrà le acque in un bacino di raccolta, dove potranno essere utilizzate per scopi irrigui. La coltivazione manterrà su tutta l'area un franco minimo rispetto alla falda di circa 1 metro.
- E' stato effettuato uno studio per individuare, a livello tecnico-scientifico, la possibile estensione dell'area di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile, secondo quanto previsto dall'articolo 94 d.lsg. 152/2006, adottando il metodo delle isocrone; le aree così individuate (peraltro risultate di estensione inferiore all'attuale area di rispetto dei 200 m) sovrapposte con la planimetria di coltivazione, non hanno evidenziato interferenze dirette.
- Vengono individuate come aree di stoccaggio (tav. 3.5.1) il ciglio superiore di scavo e il confine di proprietà nella zona più vicina al recettore A.
- Nell'ottica del recupero di specie vegetali rare e di spiccato significato ecologico ed agronomico è stato previsto l'utilizzo di esemplari quali melo selvatico (*Malus sylvestris*) e pero selvatico (*Pyrus pyraeaster*). sono state inoltre previste le piantumazioni di specie arboree e arbustive anche sulle superfici in scarpata.

Note pervenute

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti previsti dall'art. 9 della l.r. 40/1998:

- nota dell' A.S.L. 8 con prot. n. 712 DP/SP/CH del 02/05/2007;
- nota del Comune di Cambiano con prot. n. 410789 in data 06/11/2006;
- nota del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive della Regione Piemonte con prot. n. 4345/16.4 in data 18/04/2007 e n. 12558/16.4 del 31/10/2006;

Considerato che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché degli elementi acquisiti nelle sedi delle Conferenze di Servizi, l'Organo Tecnico della Provincia di Torino ha elaborato la "*Relazione generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico*" sul progetto depositata in atti, le "*Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale*" (allegato "A1") e l'elaborato "*Normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale*" (allegato "A2"), facenti parte integrante del presente atto.

Dall'istruttoria interdisciplinare emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

- La presente proposta progettuale ha previsto alcune modifiche durante l'iter istruttorio, a seguito della richiesta di integrazioni.
- Nell'ambito della Conferenza dei Servizi è emersa l'esigenza di definire una serie di prescrizioni per la realizzazione dell'opera e relative agli interventi di coltivazione e recupero ambientale delle aree di cava e delle zone limitrofe, riportate negli allegati A1 e A2.

Ritenuto che:

- In sintesi complessivamente la realizzazione dell'impianto non ha fatto evidenziare elementi di criticità tali da mettere in discussione le scelte operate dal proponente e sopra richiamate.
- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono depositati agli atti, sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.
- per le motivazioni sopra citate l'intervento proposto è da ritenersi compatibile sul piano programmatico, progettuale ed ambientale; gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'opera sono da ritenersi accettabili e sono in ogni caso mitigabili con le precauzioni progettuali già previste e le prescrizioni individuate negli Allegati A1 e A2, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riguardano:
 - prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali
 - prescrizioni per la realizzazione dell'opera
 - prescrizioni tecniche ai fini del recupero ambientale
 - prescrizioni tecniche ai fini del monitoraggio ambientale
 - prescrizioni generali
 - adempimenti
 - normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale.

Visti :

- l'Allegato "A", *Progetto di coltivazione di cava di argilla in località Cascina Talpone, Comune di Cambiano* parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'Allegato "A1", *Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'Allegato "A2", *Normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale*", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico, in atti;
- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi, in atti;
- i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, in atti;
- l'art. 6 della L. 8/7/86, n.349 "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", e s.m.i.;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" e s.m.i.;
- la L.R. 22 novembre 1978, n. 69 e s.m.i. "Coltivazione di cave e torbiere";
- la L. R. del 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i." Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " e s. m. i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Quanto sopra premesso e considerato;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, in merito al progetto di coltivazione di cava di argilla in località Cascina Talpone nel Comune di Cambiano (TO), ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, della L.R. 40/98, presentato dall'Industria Laterizi Carena SpA, con sede legale in via Camporelle n. 50, 10020 Cambiano, in atti, sulla base delle motivazioni riportate in premessa e delle risultanze istruttorie indicate nella "Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico", in atti. Il presente giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza di tutte le prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale riportate nell'allegato "A1" "*Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale*", e ai monitoraggi e rilievi topografici, riportati nell'allegato "A2" ("*Normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale*"), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che il rinnovo dell' autorizzazione ex L.R. 69/78 è subordinato alla prestazione della garanzia finanziarie, per l' importo citato nell'allegato "B1", a favore del Comune di Cambiano, in esecuzione del disposto dell'art. 7, c. 3 della L.R. 69/1978, il quale è tenuto a verificare il pagamento della polizza citata e darne comunicazione alla Provincia;
3. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della L.R. 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;
4. di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto; in particolare, per quanto riguarda la salute, l'igiene e la sicurezza, la ditta istante dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
5. di dare atto che entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, dovrà essere rilasciata dal Comune di Cambiano l' autorizzazione per il rinnovo e ampliamento della coltivazione di cava ai sensi della L.R. 69/78;
6. di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all'A.R.P.A. l'inizio e il termine dei lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza;
7. di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito – Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta

ALLEGATO "A1"

"PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI ARGILLA IN LOCALITA' CASCINA TALPONE "

COMUNE DI CAMBIANO(TO)

Presentato per la fase di Valutazione *ex. artt. 12 e 13*
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE

PROPONENTE: Ditta Industria Laterizi Carena S.p.A.

1. PRESCRIZIONI RELATIVE AD ADEGUAMENTI PROGETTUALI

1.1

Prima dell'autorizzazione comunale trasmettere al Comune ed alla Provincia uno '*Schema di regimazione delle acque meteoriche*' eventualmente corredato da una breve relazione esplicativa, che illustri sia il bacino di raccolta sia il percorso delle acque dallo stesso al Rio Rurà ed espliciti la modalità di gestione delle acque meteoriche, il volume del bacino di raccolta, e il recapito delle acque in caso di pompaggio verso aree esterne.

1.2

Prima dell'autorizzazione comunale, per mitigare l'impatto visivo dell'attività dal ricettore denominato "A" dovrà essere realizzato un impianto di filari di alberi di media grandezza e di arbusti di specie autoctone rappresentative del territorio locale, con l'attenzione di mantenerli a fine coltivazione, in sintonia con lo studio del disegno paesaggistico rappresentato dall'assetto vegetazionale del recupero ambientale della cava. Tale filare dovrà essere posizionato in adiacenza al limite dell'area in disponibilità in corrispondenza dei lati ovest e nord del mappale 179 del Foglio n. 4; a tal fine prima del rilascio della autorizzazione comunale dovrà essere consegnata al Comune, alla Provincia di Torino e all'ARPA, una tavola che identifichi il posizionamento del filare e nella quale siano indicate le specie da mettere a dimora.

1.3

Entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio Valutazione Impatto Ambientale - Pianificazione e Gestione attività estrattive della Provincia di Torino e all'Amministrazione Comunale, planimetria in cui siano indicati il posizionamento di almeno 3 ulteriori capisaldi nell'area in rinnovo e ampliamento ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo

2. PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

2.1

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale e Attività Estrattive.

2.2

Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale dovranno essere realizzati, all'interno dell'area in disponibilità, due piezometri in prossimità di ciascun pozzo idropotabile, lungo la direzione di deflusso in prossimità dell'isocrona 180 gg.

2.3

Poiché l'intera zona ricade in area ZVN (zona a vulnerabilità di nitrati) è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari ai sensi del d.p.g.r. 15/R 11/12/2006 allegato B.

2.4

Al termine della fase di recupero si dovrà garantire l'accesso all'area dalla viabilità principale ed armonizzare le aree a destinazione agricola in modo da evitare la formazione di zone intercluse.

2.5

L'esecuzione dei lavori di **rinnovo** sia autorizzata nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Cambiano, richiesti dalla Ditta istante:

Foglio n.4 (p.p.c.c.): 230, 231, 232, 233, 234, 235p, 243p, 239, 238, 237, 236, 241, 242, 246p, 247p, 250p, 168p, 253p, 254p, 255, 270, 256, 257, 208p, 204p, 203p, 202p, 201p, 200p.

L'esecuzione dei lavori di **ampliamento** sia autorizzata nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Cambiano, richiesti dalla Ditta istante:

Foglio n.4 (pp.cc.): 179, 180, 181, 182, 183, 166, 184, 185, 186, 187, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 205, 190, 191, 192, 193, 194, 163, 196, 197, 198, 199, 317, 243p, 245, 235p, 248, 249, 251, 252, 206, 208p, 204p, 203p, 202p, 201p, 200p, 246p, 247p, 250p, 168p, 253p, 254p,

Foglio n.8 (pp.cc.): 131, 132, 133.

2.6

Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art. 891 del Codice Civile;

2.7

La massima profondità degli scavi non sia spinta al di sotto della quota indicata negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta; in ogni caso la massima profondità dello scavo dovrà essere mantenuta almeno **1 m** al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica. Sia rilevata mensilmente la quota della falda in almeno due piezometri ubicati in posizione significativa rispetto al sito estrattivo;

2.8

L'area di cava sia completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 m;

2.9

Il ciglio superiore degli scavi sia mantenuto ad una distanza di rispetto non inferiore a **60 m** dall'edificio posto nel settore nord-occidentale dell'area in ampliamento; tale distanza deve essere misurata a partire dal confine della proprietà privata;

2.10

I lavori di scavo devono procedere per fasi successive, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;

2.11

Le scarpate durante la coltivazione dovranno presentare inclinazione non superiore a 30° sessagesimali;

2.12

La profilatura delle scarpate dovrà essere ottenuta esclusivamente con materiale in posto, senza riporto di materiali rimaneggiati;

2.14

La volumetria massima estraibile non superi i **729.450 m³**;

2.15

La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato, ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;

2.16

Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante opportune canalette di raccolta, come da progetto presentato, al fine anche di impedirne il ruscellamento all'interno dell'area di cava, dove lo strato di terreno filtrante risulterà ridotto;

2.1

In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. 128/1959;

2.18

Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A.- Pianificazione e gestione attività estrattive della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente, un consuntivo delle opere di recupero ambientale attuate nell'anno precedente, la previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica ed i risultati del monitoraggio mensile sulla falda di cui al **punto 1.3**;

2.19

Sia eseguita in corso d'opera una valutazione, presso i ricettori, del clima acustico derivante dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche, in assenza ed in presenza delle lavorazioni di coltivazione, fornendo indicazioni sulla quantità e tipologia dei mezzi impiegati e sulla classe acustica attuale o prevista presso i ricettori individuati, in modo da poter verificare il rispetto del livello differenziale e dei limiti acustici normativi di riferimento. I risultati del suddetto monitoraggio siano presentati, all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino.

3. PRESCRIZIONI TECNICHE AI FINI DEL RECUPERO AMBIENTALE

3.1

La coltre di terreno vegetale sia accantonata, con potenze previste in progetto, nelle immediate vicinanze dello scavo e venga rimessa a dimora con una potenza minima di **50 cm** non appena possibile dopo la coltivazione; sugli accumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive;

3.2

Le scarpate nella configurazione finale presentino inclinazioni non superiori a 25° sessagesimali. Si provveda a sistemare le scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;

3.3

I lavori di recupero **sull'area oggetto di ampliamento e sull'area oggetto di rinnovo** devono essere realizzati secondo le fasi progettuali e in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione su tutte le aree rese immediatamente disponibili;

3.4

Le scarpate previo riporto di terreno vegetale siano rinverdite a mezzo di semine e successivo impianto di specie arbustive al fine di ottenere un loro reinserimento nel contesto ambientale. Le aree piane siano recuperate come previsto in progetto.

3.5

Vengano eseguite tutte le operazioni di preparazione per le successive semine e/o impianti (lavorazioni, concimazioni ecc...).

3.6

Negli interventi di recupero ambientale devono essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;

3.7

Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere ultimati tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

3.8

Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per **tre** anni dalla scadenza dell'autorizzazione;

3.9

In seguito al rilascio dell'autorizzazione, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, dovranno essere realizzati due piezometri in prossimità di ciascuno dei due pozzi idropotabili, compresi all'interno del perimetro dell'isocrona dei 180 giorni.

Entro 45 giorni dall'inizio dei lavori dovrà essere inviata al Comune, alla Provincia di Torino ed all'Arpa una cartografica che riporti l'ubicazione dei piezometri stessi.

3.10

Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;

3.11

La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di cui ai punti **1.3, 1.15, 1.16**, costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;

3.12

In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa, relativamente al progetto di ampliamento presentato, sia fissato in **EURO 758.000**. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto **b1 e c2** delle prescrizioni generali.

3.13

La presente cauzione si intende sostitutiva di quella attualmente stipulata.

4. PRESCRIZIONI TECNICHE AI FINI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE

4.1

In merito **all'impatto acustico** si dovrà prevedere:

- 1) una verifica *in operam*, con lavorazioni di scavo in piena attività, dei livelli presentati nella relazione e di conseguenza il rispetto dei limiti prescritti dal Dpcm 14/11/1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”;
- 2) le lavorazioni svolte ad una distanza inferiore a 100 metri rispetto al ricettore "A" dovranno essere effettuate dopo le ore 10.00 e per non più di un'ora al giorno;
- 3) nel caso in cui la verifica di cui al punto 1) evidenzia un superamento dei limiti normativi, (in special modo del ricettore sensibile denominato "A"), dovranno essere realizzati ulteriori interventi di bonifica acustica (esempio: dune di terra riportata, barriere acustiche, ...)

4.2

In merito al monitoraggio delle acque sotterranee, la ditta dovrà produrre, tramite i piezometri in prossimità di ognuno dei due pozzi idropotabili, di cui al punto 3.9 compresi all'interno del perimetro dell'isocrona dei 180 giorni, un'analisi qualitativa annuale delle acque afferenti ai pozzi stessi.

I monitoraggi di qualità delle acque dovranno essere eseguiti secondo le modalità e tempistiche seguenti indicate da Arpa Piemonte e di seguito riportate.

Frequenza dei campionamenti

Si prevede una cadenza annuale su entrambi i pozzi piezometrici, attraverso il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.

Le analisi dovranno essere eseguite sui seguenti parametri.

Parametri di base per i controlli periodici

Durezza totale	Cloruri	Nitriti
Potassio	Magnesio	Nitrati
Calcio	Solfati	Silice
Sodio	Ione Ammonio	COD
Arsenico	Rame	Tensioattivi anionici
Cadmio	Zinco	Tensioattivi non ionici
Cromo totale	Alluminio	Benzene
Mercurio	Ferro	Toluene
Nichel	Manganese	Antiparassitari totali
Piombo	Idrocarburi totali	

Dei parametri proposti non si ritengono indispensabili: colore, odore, idrocarburi policiclici aromatici e tutti i controlli biologici.

4.3

Nel caso di sversamento accidentale di olii, idrocarburi o altri inquinanti sull'area in coltivazione, data la possibilità del loro convogliamento, ad opera delle acque meteoriche, nelle zone più prossime ai pozzi idropotabili, dovranno essere attuate le seguenti operazioni:

- ✓ Rimozione immediata dei terreni contaminati
- ✓ Comunicazione entro 24 ore dall'evento all'ARPA, al Comune, all'ATO3 ed all'ente gestore dei pozzi
- ✓ Effettuare entro 10 giorni dall'evento le analisi qualitative sopra indicate e ripeterle successivamente a distanza di 60 e 120 giorni.
- ✓ Effettuare ogni altra operazione che verrà indicata dalle autorità competenti.

Si richiede, di concordare con l'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.

5. PRESCRIZIONI GENERALI

- a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
 - 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
 - 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- b) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
- 1) l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
 - 2) è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - 3) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - 4) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;
- c) In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978:
- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data **due anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
 - 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di **tre anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
- d) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente. Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.

6. ADEMPIMENTI

All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine

dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.

Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione.

